TERZO SETTORE:
ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DEGLI ETS

01. NOZIONE

Il **D.Lgs 117/2017** Codice del Terzo Settore contiene le regolamentazioni per gli enti che potranno definirsi del Terzo Settore.

Nelle more delle regolamentazioni è fondamentale rispettare gli obblighi che il CTS impone.

Soffermiamo, in questa scheda, l'attenzione sull'art. 22 contenuto nel **Capo II** (Della Costituzione) del **Titolo IV** .

02. ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

L'art. 22 è dedicato all'**Acquisto della personalità giuridica** e vediamo cosa prevede.

Dapprima **schematizziamo**, la **situazione precedente** (di cui al **DPR 361/2000**), stiamo parlando di:

ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE

RICONOSCIUTE	NON RICONOSCIUTE
Autonomia patrimoniale PERFETTA	**Autonomia patrimoniale IMPERFETTA**
Personalità giuridica (Associazioni riconosciute, Fondazioni, Società di capitali)	**Soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, Comitati, Società di persone)**

Fino **all'entrata in vigore del CTS** il riconoscimento è stato concesso da:

PREFETTURA – U.T.G.	**REGIONE**
Per gli Enti che operano in ambito internazionale, nazionale o multiregionale	**(con requisiti diversi per ogni regione)** **Per Enti operanti in ambito regionale e in materie riservate alla Regione**

La conseguenze è che esistono **due tipi di registri** ove il riconoscimento viene annotato con diversa connotazione ed ambito territoriale.

Pertanto il riconoscimento **è concesso** per atto amministrativo **con piena discrezionalità** dell'autorità pubblica che deve concederlo. Tale stato ha procurato anche differenti valutazioni come sempre accade quando si entra nella discrezionalità di un soggetto che deve concederlo.

In ogni caso, ai fini di detto riconoscimento **è inderogabile** che:

siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione;
lo scopo sia possibile e lecito;
il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La congruità è variabile a livello regionale e nazionale ed è in relazione alle attività che l'ente intende realizzare;
lo Statuto sia redatto in forma di atto pubblico.

Entro **120 giorni** dalla data di presentazione della domanda l'Ufficio provvede all'iscrizione.

Se entro detto termine ravvisa ragioni ostative o di integrazione documentale, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti che, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie o documenti. Se nell'ulteriore termine dei 30 giorni l'Ufficio non comunica il motivato diniego o l'avvenuta iscrizione la domanda si intende negata (**silenzio-diniego**).

Quanto agli **effetti** del riconoscimento occorre aggiungere che con questo gli enti assumono:

- **autonomia patrimoniale perfetta** (al contrario delle previsione dell'art. 38 CC)**;**
- **limitazione della responsabilità per gli amministratori** (all'interno del loro mandato e al rispetto dell'oggetto statutario);

Un Ente riconosciuto, con patrimonio autonomo, dà maggiori garanzie sia per il soddisfacimento dei creditori, sia nell'eventuale richiesta di finanziamenti.

03. IL NUOVO RICONOSCIMENTO DELL'ART. 22 DEL CTS

In **alternativa ed in deroga** alle norme del DPR 361/2000 gli ETS possono acquisire la personalità giuridica **mediante l'iscrizione al RUNTS**. L'intenzione del legislatore era quella di abbattere il potere discrezionale attuale e di **inaugurare una sorta di riconoscimento normativo**.

Per gli ETS **già in possesso** di personalità giuridica l'iscrizione al RUNTS comporterà la **sospensione** (non cancellazione) dai Registri Persone Giuridiche tenuti da Prefetture e Regioni. Nel caso di eventuale e successiva cancellazione dal RUNTS tale originario riconoscimento riacquisterà efficacia.

Per quanto riguarda **i nuovi richiedenti ETS il controllo di legalità <u>è affidato al Notaio</u>** quindi:

1) la **personalità giuridica** viene acquisita **tramite atto pubblico, il notaio verificherà:**
   a) **tutte** le condizioni previste dal CTS per la costituzione;
   b) **il patrimonio minimo** previsto.
2) **il notaio** deposita l'atto costitutivo con relativi allegati **entro 20 giorni** al RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente;
3) **il RUNTS** verifica la **regolarità formale** della documentazione ed iscrive l'Ente, da questo momento l'Ente assume automaticamente la **personalità giuridica** ed acquista l'**autonomia patrimoniale;**
4) se il notaio ritiene **non sussistenti le condizioni** per la costituzione dell'ETS o il patrimonio minimo, **entro 30 giorni** ne dà motivata comunicazione ai fondatori o amministratori;

5) i fondatori o amministratori entro i 30 giorni successivi possono domandare al RUNTS di disporre ugualmente l'iscrizione;
6) se nei successivi **60 giorni** l'ufficio del RUNTS **non comunica motivato diniego** o richiede documentazione integrativa o **non provvede all'iscrizione**, questa si intende negata (**silenzio-diniego**).

Ne ricaviamo che nel nuovo riconoscimento **l'attribuzione della personalità giuridica è effettuata per legge** in favore di determinate categorie di enti specificatamente individuati **in assenza di valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa**

SCHEMA SINTETICO DEL NUOVO RICONOSCIMENTO ART. 22 CTS

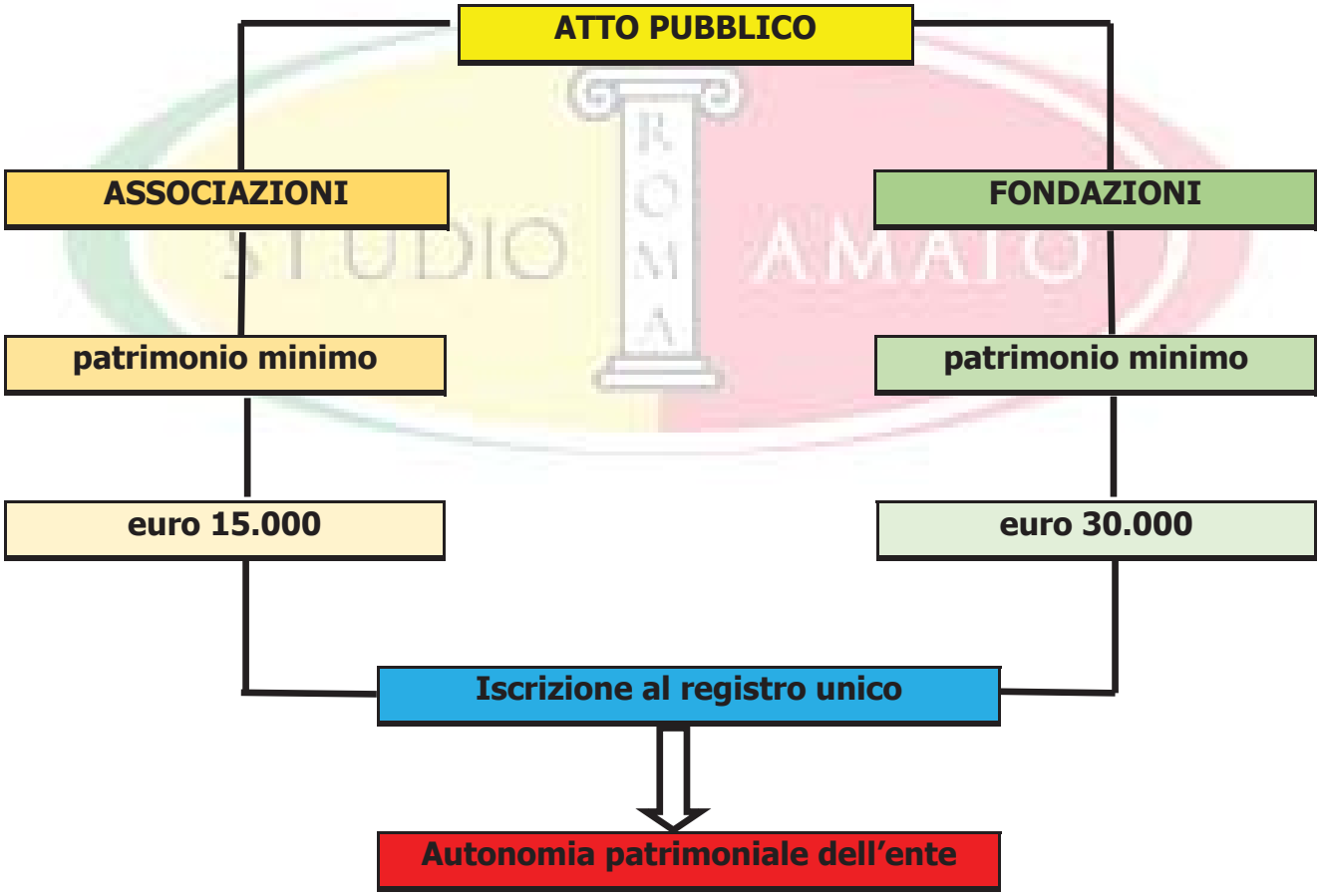

Ricordiamo che **fino all'operatività del RUNTS** non potrà trovare applicazione tale procedura semplificata, tuttavia i **limiti patrimoniali minimi** (*art. 22, comma 4*) già costituiranno valido parametro.